



SENT. 63/2022

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE SECONDA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai magistrati

Rita	LORETO	Presidente
Domenico	GUZZI	Consigliere
Roberto	RIZZI	Consigliere
Ilaria Annamaria	CHESTA	Consigliere
Erika	GUERRI	Consigliere relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di revocazione iscritto al n. 59581 del registro di segreteria,
proposto da:

- OMISSIS, rappresentati e difesi dall'avv. Massimiliano Fazi ed
elettivamente domiciliati presso il suo studio in Roma, alla via Attilio
Regolo n. 12/D

contro

- la Presidenza del Consiglio dei ministri, in persona del Presidente del
Consiglio *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale
dello Stato, ed elettivamente domiciliata *ope legis* presso i suoi uffici in
Roma, alla via dei Portoghesi n. 12, con indirizzo PEC
ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it,

avverso

la sentenza della Sezione seconda centrale di appello n. 69/2021, pubblicata in data 2 marzo 2021, non notificata.

Visti gli atti del giudizio.

Nell'udienza pubblica del 22 febbraio 2022, con l'assistenza del segretario, dott. Riccardo Giuseppe Carlucci, data per letta, con il consenso delle parti, la relazione del Consigliere designato, udito l'avv. Massimiliano Fazi, per i ricorrenti.

FATTO

1. Con ricorso proposto dinanzi alla Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio gli odierni ricorrenti, ex dipendenti degli Organismi di Informazione per la Sicurezza, rivendicavano il proprio diritto alla rideterminazione del trattamento pensionistico con il computo dell'indennità di funzione od operativa percepita durante il servizio prestato presso gli Organismi di informazione per la sicurezza.

Gli interessati lamentavano la mancata applicazione nei loro confronti dello *jus superveniens* costituito dalla legge n. 335/1995.

Tali argomentazioni venivano respinte dalla Sezione adita con sentenza n. 2023/2010.

Gli interessati proponevano appello avverso tale pronuncia, invocando altresì la rimessione della questione di legittimità costituzionale dell'art. 18 DPCM n. 8 del 1980 alla luce della sopravvenuta sentenza delle Sezioni riunite di questa Corte n. 2/2018/QM, in relazione agli artt. 3, 36 e 38 della Costituzione.

La sentenza n. 69/2021 di questa Sezione ha respinto tale appello, richiamando analiticamente i contenuti della pronuncia del giudice

nomofilattico in ordine alla *“delegificazione della materia”* e al fatto che l'art. 2, comma 9, della l. 8 agosto 1995, n. 335 non ha abrogato l'art. 18 del d.P.C.M. n. 8 del 1980, nella parte in cui prevede la non pensionabilità delle indennità di funzione ed operativa. E ciò, in quanto non è ritenuta ravvisabile né l'abrogazione esplicita né quella implicita, invocata dagli appellanti, quest'ultima presupponendo l'incompatibilità della norma sopravvenuta con quella preesistente.

Nell'occasione, inoltre, è stata dichiarata *“infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 18 DPCM n. 8 del 1980”*.

2. Con ricorso depositato il 22.12.2021 e notificato il 28.12.2021, i ricorrenti hanno impugnato la sentenza in epigrafe chiedendone la revocazione per il seguente motivo: *“rinvenimento dopo la sentenza di un documento decisivo che la parte non aveva potuto produrre in giudizio per causa di forza maggiore (art. 202 co. 1 lett. d) C.G.C.)”*. In particolare, hanno affermato di essere riusciti *“a reperire, solo in epoca successiva alla data della decisione, grazie alla comunicazione pervenutagli da altro personale interessato ad un analogo giudizio”* un documento che *“testimoni[erebbe] come l'Amministrazione resistente [...] abbia sempre recepito tutte le innovazioni introdotte nella materia pensionistica dalla legislazione generale”*. Si tratterebbe, nello specifico, della Circolare 325-26/3136 del 23 gennaio 1998 a firma del Segretario generale del CESIS in materia di trattamento di quiescenza da cui risulterebbe che la Presidenza del Consiglio *“abbia sempre operato, in virtù' del rinvio di cui all'art. 56 DPCM 8/80, un rinvio recettizio alla disciplina pensionistica generale del pubblico impiego, che viene appunto recepita per il personale OO.ISS. come*

direttamente applicabile e vincolante, senza alcuna eccezione” (ricorso, p. 15).

3. Con memoria ritualmente depositata il 31 gennaio 2022 si è costituita la Presidenza del Consiglio dei ministri, affermando che il ricorso per revocazione si appalesa inammissibile e, comunque, infondato.

Anzitutto, i ricorrenti non avrebbero fornito la prova del rispetto dei termini decadenziali stabiliti dalla legge per il ricorso per revocazione nel caso di rinvenimento di un documento decisivo dopo la sentenza, non avendo fornito alcuna indicazione sulle *“circostanze, specialmente di tempo, in cui questo ‘rinvenimento’ si sarebbe realizzato”* (memoria, p. 5).

Inoltre, non avrebbero neppure dedotto quale sarebbe stata la causa di forza maggiore o la condotta dell’Amministrazione che avrebbe impedito di rinvenire e produrre tempestivamente il documento asseritamente decisivo (memoria, p. 8).

Infine, il ricorso sarebbe anche infondato in fase rescissoria poiché la circolare invocata dai ricorrenti sarebbe del tutto inidonea a giustificare, nel merito, l’accoglimento della domanda di revocazione *“non present[ando] affatto i contenuti che i ricorrenti vogliono trarne ma, anzi, conferma ulteriormente ed espressamente (per quanto non fosse necessario) l’assoluta condivisibilità della sentenza d’appello, così come della pronuncia n. 2/2018/QM delle Sezioni riunite”* (memoria, p. 9).

4. All’odierna udienza, i ricorrenti si sono riportati agli scritti in atti, chiedendone l’integrale accoglimento. La Presidenza del Consiglio dei ministri non è presente.

Considerato in

DIRITTO

1. In relazione al profilo in esame, si osserva che l'art. 202, comma 1, lett. d) c.g.c. prevede che la sentenza possa essere revocata se dopo di essa siano stati rinvenuti uno o più documenti decisivi che la parte non aveva potuto produrre in giudizio per causa di forza maggiore o per fatto dell'avversario.

La disposizione contempla un mezzo di impugnazione per il caso in cui il giudice abbia conosciuto dei fatti di causa in maniera incompleta sulla base di un limitato quadro probatorio, non imputabile a negligenze della parte per essere sottratto alla sua sfera di controllo.

Il documento, per acquisire rilevanza nel processo, deve essere anteriore alla pronuncia della decisione revocanda, atteso che il termine "rinvenimento" ne postula la logica preesistenza, siccome costantemente sottolineato dalla giurisprudenza della Corte di cassazione e di questa Corte dei conti (così, Corte dei conti, Sez. I App., n. 37/2021 e n. 105/2019; Sez. III App., n. 128/2017; Cass. n. 3362/2015).

Lo stesso documento deve, inoltre, per espressa previsione normativa, connotarsi per la sua "decisività", essere cioè idoneo a provocare una statuizione diversa mediante la prova diretta dei fatti di causa nel senso che il giudice, laddove ne avesse avuto conoscenza, avrebbe adottato una pronuncia di segno opposto.

Il requisito della "decisività" dei documenti rinvenuti dopo la sentenza ne postula la diretta attinenza ad un fatto risolutivo per la definizione della controversia, che va pertanto esclusa con riguardo a documenti

che siano in grado di offrire solo meri elementi indiziari.

Ai fini dell'ammissibilità dell'impugnazione per revocazione ai sensi dell'art. 202, comma 1, lett. d), c.g.c., la mancata ovvero tardiva acquisizione del documento non deve, inoltre, essere dipesa da negligenza della parte; questa deve dimostrare la non imputabilità a sé della mancata produzione nel precedente giudizio, tanto che la disposizione normativa richiede la prova dell'esistenza della "*forza maggiore*" o del "*fatto dell'avversario*". La parte attrice deve, perciò, dimostrare di avere fatto tutto il possibile per non avere potuto acquisire tempestivamente il documento, fornendone idonea prova.

3. Da quanto precede consegue l'inammissibilità del ricorso.

3.1. I presupposti di ammissibilità del rimedio della revocazione devono essere puntualmente e tassativamente accertati alla stregua della disciplina contenuta negli artt. 202 e ss. c.g.c.

Orbene, nel caso di specie il Collegio ritiene che il documento prodotto non sia "*decisivo*" ai fini di una diversa valutazione dei fatti di causa, in quanto la decisività del documento per la proponibilità della domanda di revocazione *ex art. 202 comma 1, lett. d), c.g.c.* (omologo dell'art. 395 comma 1, n. 3, c.p.c.) postula che esso sia idoneo, mediante la prova diretta dei fatti di causa, a provocare una statuizione diversa, ossia che il giudice della sentenza revocanda avrebbe adottato una pronuncia di segno opposto ove ne avesse avuto conoscenza (in tal senso, Sez. I App., n. 99/2019).

Nella fattispecie, siffatta decisività non sussiste in quanto la documentazione allegata al ricorso, ossia la circolare n. 325-26/3136

del 23 gennaio 1998 del Segretario generale del CESIS, non solo non presenta affatto i contenuti che i ricorrenti vogliono trarne ma, anzi, conferma ulteriormente ed espressamente (per quanto non fosse necessario) l'assoluta condivisibilità della gravata sentenza e della pronuncia n. 2/2018/QM delle Sezioni riunite e, comunque, non è idonea a mutare il quadro degli elementi di prova già considerati da questa Sezione nella gravata sentenza.

La circolare, in definitiva, proprio nella parte rilevante ai fini del presente giudizio (quella che attiene alla "determinazione del trattamento pensionistico") conferma espressamente l'impianto normativo concernente il personale degli OO.I.S.: normazione speciale, con rinvio, per quanto non espressamente disciplinato, alle leggi generali. E, peraltro, non contiene alcun accenno alla pensionabilità o meno dell'indennità di funzione/operativa e all'art. 18 del d.P.C.M. n. 8/1980, né in alcun modo la pone in dubbio.

Per cui, risulta del tutto evidente che il documento prodotto in questa sede non è né incompatibile con le prove raccolte, né assolutamente idoneo a incrinare il ragionamento su cui il giudice di appello ha fondato la propria decisione.

Per tutto quanto sopra, sono da ritenersi assorbiti gli ulteriori profili di inammissibilità del ricorso, come anche rilevati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri.

4. In definitiva, il ricorso è inammissibile per carenza dei presupposti di cui all'art. 202 comma 1, lett. d), c.g.c.

5. Condanna i ricorrenti al pagamento, in favore della controparte,

Presidenza del Consiglio dei ministri, della somma di euro 1.000,00
(euro mille/00).

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione seconda centrale d'appello, definitivamente
pronunciando, dichiara inammissibile il ricorso per revocazione.

Condanna i ricorrenti al pagamento in favore della controparte,
Presidenza del Consiglio dei ministri, della somma di euro 1.000,00
(euro mille/00).

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 22 febbraio 2022.

L'Estensore

Il Presidente

Erika Guerri

Rita Loreto

(f.to digitalmente)

(f.to digitalmente)

Depositato in Segreteria il 1 MAR. 2022

p. Il Dirigente

Il Funzionario Amministrativo

Dott.ssa Alessandra Carcani

Firmato digitalmente

DECRETO

Il Collegio, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52 del
decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196,

DISPONE

che a cura della Segreteria sia apposta l'annotazione di cui al comma 1
di detto articolo 52, a tutela dei diritti delle parti private,

IL PRESIDENTE

Rita Loreto

(f.to digitalmente)

Depositato in Segreteria il 1 MAR. 2022

p. IL DIRIGENTE

Il Funzionario Amministrativo

Dott.ssa Alessandra Carcani

Firmato digitalmente

In esecuzione del provvedimento collegiale ai sensi dell'art. 52 del

decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, in caso di diffusione:

omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti private.

Roma, 1 MAR. 2022

p. IL DIRIGENTE

Il Funzionario Amministrativo

Dott.ssa Alessandra Carcani

Firmato digitalmente